

IMU 2016

09 Il versamento dovr? essere effettuato:

Acconto: 16 giugno 2016

Saldo: 16 dicembre 2016

Aliquote 2016

Le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2016 sono:

4 per mille per prima casa e pertinenze da versare solo al Comune (solo categorie A1, A8 e A9)

8,6 per mille per gli altri immobili (altri fabbricati e aree fabbricabili)

Sono esenti da IMU: gli immobili strumentali all'attiv? agricola, i terreni agricoli, le prime case con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A9.

Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU ? possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Il versamento potr? essere effettuato solo tramite modello F24 dove:

L150 ? il codice catastale del Comune di Tessennano

3912 ? codice tributo abitazione principale e relative pertinenze ? quota al Comune

3913 ? codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale ? quota al Comune

3914 ? codice tributo per i terreni ? quota al Comune

3916 ? codice tributo per le aree fabbricabili ? quota al Comune

3918 ? codice tributo per gli altri fabbricati ? quota al Comune

3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D ? quota allo Stato

3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D ? quota al Comune

3923 ? codice tributo per interessi da accertamento ? quota al Comune

3924 ? codice tributo per sanzioni da accertamento ? quota al Comune

E? possibile effettuare il calcolo dell'IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato con ANUTEL all'indirizzo <http://www.riscotel.it/calcoloiuc2016/?comune=l150>

VERIFICANDO ATTENTAMENTE CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE DEL COMUNE DI TESSENNANO (0,4% prima casa, 0,86% altri immobili, 0,76% terreni)

Download Regolamento per maggiori informazioni

Maggiori informazioni

Si ricorda che:

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l'aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
 - o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
 - o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
 - o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
 - o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
 - o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da <http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=L151>.

Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all'Ufficio Tributi del

Comune di Tessennano anche telefonicamente al numero 0761 431001